

STABILITI I REQUISITI DI COMPETENZA TECNICO-SCIENTIFICA E DI ORGANIZZAZIONE PER L'ESERCIZIO DELLA FUNZIONE AMMINISTRATIVA VOLTA AL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA

Con deliberazione di G.R. n. 1122 del 19 giugno 2009 la Regione Campania ha stabilito, in base al D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.e i. - art. 146, comma 6 e art. 159, comma 1 - i requisiti di competenza tecnico-scientifica e di

organizzazione per l'esercizio della conferita funzione amministrativa volta al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, esercitata ai sensi della L.R. 23 febbraio 1982, n. 10, nonché della L.R. 22 dicembre 2004, n. 16, art. 41, comma 2 -

In particolare il deliberato:

- riconosce "*che le Commissioni Edilizie Integrate (C.E.I.), di cui alla L.R. n. 10/82 ovvero gli Organi Collegiali, di cui all'art. 41 della L.R. n. 16/04 sono da ritenersi, a tutti gli effetti di legge, strutture operative in grado di assicurare un adeguato livello di competenze tecnico-scientifiche, nonché di garantire la necessaria differenziazione tra l'attività di tutela paesaggistica e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia urbanistico-edilizia, così come prescritto dal comma 6, art. 146 del Codice*";

- stabilisce "*che tutti i Comuni della Campania, al fine di poter continuare l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, loro conferite ai sensi della L.R. n. 65/81, devono istituire, ove non già provveduto a decorrere dal 30 giugno 2009 le Commissioni Edilizie Integrate, ai sensi della L.R. n. 10/82, ovvero gli Organi Collegiali, ai sensi del comma 2, art. 41 della L.R. n. 16/04, dandone opportuna comunicazione, come peraltro previsto dalle suddette LL.RR., al Dirigente del Settore Politica del Territorio della Giunta Regionale della Campania*";

Requisiti rilascio Autorizzazione Paesaggistica

Scritto da Redazione

Sabato 11 Luglio 2009 19:04 - Ultimo aggiornamento Sabato 11 Luglio 2009 19:05

- stabilisce "che i Comuni della Campania con eventuali difficoltà a dotarsi delle suddette previste strutture organizzative - vuoi per dimensione demografica, e carenza e/o idoneità di personale in organico, nonché di risorse finanziarie - devono garantire la prevista attività di differenziazione tra attività di tutela paesaggistica ed esercizio delle funzioni amministrative di tipo urbanistico-edilizio, di cui al comma 6 dell'art. 146 del Codice, attraverso una delle seguenti modalità:

a) designando, all'uopo, un responsabile del procedimento per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica diverso da quello competente per il rilascio dei soli titoli abilitativi di tipo urbanistico-edilizi, scelto con stipula di apposita convenzione tra professionisti esterni, anche iscritti ai pertinenti albi professionali provinciali, in possesso dei requisiti di cui alle qui richiamate LL.RR. n. 10/82 e 16/04 e designati ai sensi delle stesse;

b) attraverso forme associative, con uno o più Comuni, ai sensi del Titolo II, Capo V del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, tra l'altro usufruenti delle relative politiche di sostegno regionale di cui alla deliberazione G.R.C. n. 1446 del 18.9.2008

".